

**Legge regionale 4 giugno 1987, n. 27 (BUR n. 32/1987)
(Novellazione)**

**RIAPERTURA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA
LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1986, N. 47 "CONTRIBUTI
IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL
PATRIMONIO TURISTICO DEL VENETO PER L'ANNO 1986".**

Art. 1

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo, stabilito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 47 è riaperto per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' riconosciuta priorità alle domande di contributo presentate entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 4 della succitata legge regionale 2 dicembre 1986, n. 47.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.